

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Comune di

Risposta a nota n. 19160 del 12/10/2023 (prot. Entrata Aran n. 7187 del 12/10/2023)

Oggetto: Applicazione dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022. Richiesta parere.

In relazione al quesito in oggetto per quanto riguarda, in particolare, la parametrizzazione della retribuzione di posizione rispetto alla durata della prestazione in regime di tempo parziale, il principio generale è sempre quello della proporzionalità. Si osserva, tuttavia, che la nuova formulazione utilizzata nell'art. 23, comma 5 del CCNL del 16 novembre 2022, ha voluto attenuare il rigido criterio della proporzionalità matematica, in modo tale da consentire agli Enti di tenere conto delle effettive responsabilità assegnate.

Relativamente al secondo quesito posto, si conferma che, come espressamente precisato dall'art. 23, comma 5, terzo alinea, in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo testo contrattuale, può essere riconosciuta una maggiorazione di importo non superiore al 30% della retribuzione di posizione.

Distinti saluti.

La Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

Valentina
Lealini
20.11.2023
17:16:38
GMT+00:00

